

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione degli art. 6 e 7
della legge 26 novembre 1934 sulla tariffa notarile

(del 26 luglio 1948)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Nella sentenza del 12 dicembre 1947 (RGP 1948, pag. 145), il Tribunale federale ha esaminato la questione degli emolumenti e delle tasse percepite nel Cantone Ticino a dipendenza dell'erezione dei testamenti pubblici e della pubblicazione per atto notarile dei testamenti olografi, giudicando gli stessi troppo elevati.

La nostra tariffa notarile del 26 novembre 1934 prevede i seguenti emolumenti per questi atti (art. 6) :

da Fr. 200.— a Fr. 5.000.—, Fr. 10.— più l'1 %;
da Fr. 5.000.— in avanti, il 0,75 % in più.

(Per gli altri contratti di un valore determinabile, il tasso è del 0,50 % : articolo 5 Tariffa).

A questi importi vanno poi sempre aggiunte le tasse di giustizia per la pubblicazione del testamento (1 % sull'asse ereditario netto, art. 31 della legge sulla tariffa giudiziaria del 10 ottobre 1923) e di supplemento di bollo per l'insinuazione dell'atto all'Archivio notarile (3 % oltre i Fr. 1.000.—, art. 9 legge sul bollo), di guisa che ne risulta il seguente ammontare complessivo :

Valore atto	Onorario notaio	Tassa di giustizia e di bollo	Totale
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
5.000.—	58.—	27.—	85.—
10.000.—	95,50	37.—	132,50
20.000.—	170,50	77.—	244,50
30.000.—	245,50	117.—	362,50
50.000.—	395,50	187.—	582,50
100.000.—	770,50	397.—	1.167,50
200.000.—	1.520,50	797.—	2.317,50
500.000.—	3.770,50	1.997.—	5.767,50
1.000.000.—	7.520,50	3.997.—	11.517,50
2.000.000.—	14.683.—	7.997.—	22.680.—
5.000.000.—	37.520,50	19.997.—	57.517,50

Se la successione comprende dei beni stabili, per il trapasso a Registro fondiario vengono esposti, in aggiunta a quanto sopra, delle tasse che ammontano :

per Fr. 2.000.—	a Fr. 8.—
4.000.—	a Fr. 20.—
10.000.—	60.—
50.000.—	350.—
100.000.—	900.—

oltre i Fr. 100.000.— il tasso è dell'1,10 %.

Tutte queste tasse sono dovute anche quando il testamento non prevede altra disposizione all'infuori di un solo legato, di valore anche minimo.

Il Tribunale federale ha osservato che le tasse e gli emolumenti dovuti per l'uso di istituti del diritto federale, non devono essere tali da renderne impossibile o eccessivamente gravoso l'uso stesso, ed ha ritenuto che le tariffe in vigore nel nostro Cantone non rispondono a questo requisito.

Per quello che concerne in specie la tassa di giustizia per la pubblicazione dei testamenti olografi e la relativa tassa di supplemento di bollo, le stesse sono state ridotte in via provvisoria entro i limiti segnati dalla citata sentenza (vedi le circolari 5 luglio 1948 ai Pretori e agli Archivisti notarili, F. U. 6 luglio 1948 n. 53). Prima di por mano a una riforma legislativa in questa materia, complicata per la presenza di diversi criteri di tassazione a seconda se trattasi di successione legittima confermata per testamento o di disposizione di altra natura, abbiamo pensato di attendere qualche mese per poter prendere in considerazione i vari e disparati casi che la prassi non mancherà di sollevare. Un'analoga difficoltà non si presenta invece per la riforma della Tariffa notarile in relazione agli atti di ultima volontà.

a) *Disposizioni di ultima volontà erette per atto pubblico.*

Se un'imposizione anche relativamente elevata si giustifica per le mutazioni a Registro fondiario, poichè si è in presenza di un'operazione volontaria a fine gene-

ralmente speculativo, altrettanto non può dirsi per l'erezione di una disposizione di ultima volontà, che propriamente è inerente alla cerchia dei diritti più personali, come è per esempio il diritto di contrarre matrimonio, quello di legittimare i figli naturali o di fare un'adozione. A questi diritti è estraneo ogni fine commerciale, ed il pubblico istromento, necessario per porre in atto gli stessi, non deve quindi fornire occasione alcuna di percezione di guadagni eccessivi. L'uso di questi diritti pertinenti alla sfera più strettamente personale e che sono garantiti dal Codice civile svizzero, dev'essere accessibile a tutti e non può quindi essere reso impraticabile da aggravii esorbitanti.

Il tasso in vigore del 7,5 ‰ è stato ritenuto eccessivo dal Tribunale federale. Pur tenendo conto della delicatezza propria alle funzioni del notaio chiamato a rogare un atto di ultima volontà, si giustifica una riduzione del tasso al 2,5 ‰. Gli emolumenti del notaio ammonterebbero quindi :

per Fr.	5.000.—	a Fr.	58.—
	10.000.—		70,50
	20.000.—		95,50
	30.000.—		120,50
	50.000.—		183.—
	100.000.—		295,50
	200.000.—		545.—
	500.000.—		1.295,50
	800.000.—		2.000.— circa.

Si giustifica anche la riduzione dell'onorario ad un importo massimo, che proponiamo di fissare a Fr. 2.000.—, poichè, come è giusto fissare la retribuzione del notaio in funzione del valore dell'atto, è anche giusto riconoscere che, come detto, la rogazione di una disposizione di ultima volontà non deve dar luogo a guadagni, l'ammontare dei quali è commisurato unicamente al valore della sostanza del testatore, ma che non sono in relazione alcuna con l'entità del lavoro prestato.

La riduzione dei tassi che Vi proponiamo può essere anche motivata con la considerazione che il notariato è un *pubblico ufficio*, destinato quindi a servire il pubblico con criteri di retribuzione diversi da quelli che possono valere per le professioni liberali.

b) *Pubblicazione di testamenti olografi.*

La Tariffa (art. 6) prevede un onorario uguale a quello che il notaio percepisce per l'erezione di un testamento pubblico. Per l'atto di pubblicazione di testamenti pubblici, la vigente tariffa notarile prevede invece solo un onorario da Fr. 30.— a Fr. 100.—, onorario che dev'essere esteso con una leggera variante in principio anche all'atto di pubblicazione di testamenti olografi, ricevuti in consegna dal notaio. Infatti la prestazione del notaio si riduce alla semplice redazione di un verbale di constatazione, senza che sia richiesto l'esame di questioni giuridiche, com'è il caso in quasi tutte le altre specie di atti.

Vogliamo ancora ricordare che i Cantoni confederati prevedono per la redazione di un testamento pubblico un onorario sino ad un massimo di Fr. 500.— ad eccezione del Canton Vaud, nel quale l'onorario è di Fr. 150.— per un valore di Fr. 200.000.— e del 0,25 ‰ in più per i valori superiori. Per gli atti di 1 milione, il notaio percepisce quindi Fr. 350.—, mentre secondo il nostro progetto, nel Cantone Ticino il notaio percepirebbe Fr. 2.000.—.

Non esistono invece nei Cantoni confederati dispositivi che prevedano tasse speciali per la pubblicazione di testamenti olografi.

Secondo l'art. 6 della vigente Tariffa, gli onorari per gli istromenti di donazione sono uguali a quelli dovuti per i testamenti pubblici, e gli atti di pubblicazione dei testamenti olografi.

Non c'è ragione alcuna di estendere anche a favore del pubblico ufficiale la tassazione privilegiata che la legge ha disposto a favore del fisco (art. 9 legge sulle tasse di successione). I relativi emolumenti saranno quindi ricondotti entro i limiti normali degli atti pubblici (art. 5 Tariffa; 0,5‰).

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che modifica gli art. 6 e 7 della legge sulla tariffa notarile
del 26 novembre 1934

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 26 luglio 1948 n. 114 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il § dell'art. 6 della legge sulla tariffa notarile 26 novembre 1934 è così modificato :

« Sarà invece aumentato per ogni 100 franchi oltre i Fr. 5.000.—, a Fr. 0,25 per i testamenti pubblici e per i contratti successori. In nessun caso l'onorario potrà eccedere i Fr. 2.000.— ».

Art. 2. — La lett. e) dell'art. 7, legge tariffa notarile, è modificata come segue :

« Per la pubblicazione di un testamento pubblico od olografo da Fr. 30.— a Fr. 100.—, se l'asse ereditario non eccede i Fr. 500.000.— e sino a Fr. 500.— se li eccede.

§. Se con un solo istromento vengono pubblicati più testamenti, per ogni ulteriore testamento Fr. 25.— ».

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi ed atti esecutivi del Cantone, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.